



COMUNE di RONCO BIELLESE

P.zza Vittorio Veneto, 1 - 13845 - Ronco Biellese

ORIGINALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E DI AFFEZIONE

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13.05.2010;
- Ripubblicato (successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione) dal 14.06.2010 al 29.06.2010;
- Entrato in vigore il 30.06.2010.

INDICE

Titolo 1 - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Divieti generali
- Art.10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica
- Art.11 - Abbandono di animali
- Art.12 - Avvelenamento di animali
- Art.13 - Attraversamento di animali e cartellonistica
- Art.14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art.15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art.16 - Divieto di utilizzo di animali per attività commerciali
- Art.17 - Esposizione di animali e circhi

Titolo IV - CANI

- Art.18 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art.19 - Divieto di detenzione a catena
- Art.20 - Dimensione dei recinti
- Art.21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art.22 - Anagrafe canina
- Art.23 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art.24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art.25 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art.26 - Divieti

Titolo V - GATTI

- Art.27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art.28 - Status delle colonie feline

Art.29 - Colonie feline

Art.30 - Attività di cura delle colonie feline

Art.31 - Alimentazione dei gatti

Art.32 - Detenzione dei gatti di proprietà

Art.33 - Sterilizzazioni

Titolo VI - COLOMBI

Art.34 - Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini

Titolo VII - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art.35 - Detenzione di volatili e animali acquatici

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.36 - Sanzioni

Art.37 - Vigilanza

Art.38 - Inumazione di animali

Art.39 - Entrata in vigore

Titolo I - I PRINCIPI

Art.1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Ronco Biellese, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
3. Il Comune di Ronco Biellese, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conoscenza ed alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
7. Il Comune di Ronco Biellese ritiene fondamentale l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole, in collaborazione con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e la tutela delle specie animali.

Art.2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Ronco Biellese, in base all'art.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo od associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art.3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art.4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L.281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue, inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 Agosto 1991, n.281, ed a tutte le

specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art.826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 Febbraio 1992, n.157.

Art.6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ronco Biellese.

2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

Art.7 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) agli animali soggetti alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali sui quali si esercita la proprietà o la detenzione dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli ed alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.

4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

- a) ad una scelta consapevole ed opportuna;
- b) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- c) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- d) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art.9 - Divieti generali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete.

Sarà in ogni caso cura del proprietario/detentore fare in modo che l'animale non disturbi.

3. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione.

4. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
5. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
6. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
7. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.
8. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art.10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art.11 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

Art.12 - Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali, di cui vengano a conoscenza, accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art.13 - Attraversamento di animali e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della Strada.
2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art.14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Ronco Biellese, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio ed ai sensi del D.P.R. 320/1954.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, o creino disturbo, o danno alcuno, agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità, o che creino disagio agli altri passeggeri, ovvero al conducente.

Art.15 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art.16 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste (Regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art.17 - Esposizione di animali e circhi.

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art.36 del presente regolamento.

3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni di cui al successivo art.36, relativo alle dimensioni delle gabbie.

4. Gli esercizi commerciali devono detenere il registro previsto dalla D.G.R. 35-5274 del 12.02.2007, da detenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo.

5. L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta ad autorizzazione sindacale, dietro parere favorevole del Servizio Veterinario dell'A.S.L.. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi (D.G.R. Piemonte n.35-5274, recepimento del D.P.C.M. 28 Febbraio 2003, Accordo Stato Regioni in materia di animali da compagnia e pet therapy).

Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni alle condizioni sanitarie individuate volta per volta alle autorità sanitarie territoriali.

6. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 Maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e ss.mm.ii., emessa in ottemperanza alla Legge 7 Febbraio 1992, n.150 e ss.mm.ii. .

7. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL BI, almeno 60 giorni prima dell'arrivo, copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES". Il Responsabile/Titolare del circo deve inoltre concordare, entro tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'arrivo, un appuntamento per il sopralluogo veterinario.

Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL BI.

8. Il Comune di Ronco Biellese può concedere il proprio patrocinio ai circhi senza animali che si attendano sul territorio comunale.

Titolo IV - CANI

Art.18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli un'opportuna attività motoria, effettuando regolari uscite, nonchè a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.

Art.19 - Detenzione a catena.

1. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.18.

Art.20 - Dimensione dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.

Art.21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art.22 - Anagrafe canina.

1. Chiunque intende detenere un cane, a qualsiasi titolo, è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e della identificazione dello stesso.

2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate, e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane, mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni agli Uffici comunali.

Art.23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, quali recinzioni, distributori di palette, etc...

2. Negli spazi a loro destinati, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.

Art.24 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e con creino disturbo o danno alcuno.

2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

Art.25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti RSU.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art.26 - Divieti.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della Legge 14 Dicembre 2000, n.376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - il taglio delle orecchie;
 - la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Titolo V - GATTI

Art.27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n.281/91, è una caratteristica etologica del gatto, che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc..).

2. Per "Colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "Responsabile della colonia" ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art.28 - Status delle colonie feline.

1. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono poste sotto la tutela del Sindaco. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione, il Comune di Ronco Biellese procederà ai sensi della Legge 20 Luglio 2004, n.189.

Art.29 - Colonie feline.

1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL BI, le Associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

Tale censimento è costantemente aggiornato, sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

2. E' vietato chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuccie, etc.), a condizione che non vi siano ragioni igieniche e di decoro urbano in merito.

Art.30 - Attività di cura delle colonie feline.

1. Il Comune di Ronco Biellese riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

Art.31 - Alimentazione dei gatti.

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I Responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art.32 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori sono invitati a provvedere alla loro sterilizzazione.

Art.33 - Sterilizzazioni.

1. Il Comune di Ronco Biellese concorre in base alla normativa vigente ed alla propria capacità economica alla sterilizzazione dei gatti liberi.
- La cattura dei felini potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Titolo VI - COLOMBI

Art.34 - Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini.

1. Laddove si ravvisi necessità, i proprietari, amministratori, o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti a provvedere a loro cura e spese ad una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, alla installazione di dissuasori d'appoggio ed alla chiusura degli spazi di nidificazione. In caso di mancata attuazione in tempo utile delle misure volte ad eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.36, provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi ai soggetti tenuti.
2. Gli esercenti attività mercatali di generi alimentari devono provvedere, al termine dell'attività giornaliera, ad una accurata pulizia dell'area di propria competenza.

Titolo VII - VOLATILI ED ANIMALI ACQUATICI

Art.35 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici.

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
2. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
3. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che, per dimensioni e capienza, siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Ogni acquario deve garantire il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e deve essere adeguatamente alimentato.
5. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro habitat naturale. Per la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici si rimanda alla disciplina vigente in materia ed, in particolare, alle norme recentemente introdotte dalla L.R. n.6 del 18.02.2010.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.36 - Sanzioni.

1. Ai sensi del Capo I della Legge 24.11.1981, n.689, e dell'art.16 della Legge 16.01.2003, n.3 (Modifica al testo unico di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali), per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 25,00 ad Euro 500,00**.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione Comunale di Ronco Biellese.

Art.37 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli appartenenti al Servizio Veterinario della competente ASL BI, le Guardie Zoofile degli Enti riconosciuti dalla legge, le Guardie Ecologiche Volontarie degli Enti riconosciuti dalla legge, il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Provinciali.

Art.38 - Inumazione di animali.

1. L'inumazione di animali di affezione, così come definiti dalla normativa regionale, è consentita nelle aree individuate allo scopo, secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 07.04.2000, n.39, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22.05.2001.

L'inumazione di animali di affezione di proprietà è inoltre consentita, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1^ Agosto 2003, n.104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.

Art.39 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione esecutiva di approvazione da parte del Consiglio Comunale.